Comune di Cittareale Prot. n. 0007866 del 23-10-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 2

PROVINCIA DI RIETI

III Settore – Servizi Tecnici
Viabilità
Il Dirigente

Provincia di Rieti
PARTENZA | Classe 07 VI
Prot.n 29782 del 23/10/2018

Oggetto: **Ordinanze n. 58 e n. 59 del 28/10/2014**. Prescrizione di catene per neve o mezzi antisdrucciolevoli omologati a bordo dei veicoli e obbligo di circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati o pneumatici idonei alla marcia su neve e ghiaccio in caso di precipitazioni nevose lungo le Strade Provinciali.

Comune di Cittareale
Provincia di Rieti
Arrivo
Prot. n. 0007866 del 23-10-2018
Categorizzazione 1 - 2

Al	Sig. Prefetto	Rieti
Al	Sig. Questore	Rieti
Al	C.do Carabinieri	Rieti
Al	C.do Polizia Stradale	Rieti
Al	C.do Guardia di Finanza	Rieti
Al	C.do Vigili del Fuoco	Rieti
Alla	Polizia Provinciale	Sede
Alla	A.S.L. 118	Rieti
Al	COTRAL	Rieti
Ai	Sigg. Sindaci della Provincia	Loro Sedi
All'	ASTRAL-Azienda Strade Lazio	Roma
All'	ANAS - Comp.to del Lazio	Roma
Alla	Regione Lazio ex Genio Civile	Rieti
Alla	Regione Lazio Viabilità	Roma
Al	C.C.I.S. viaggiare informati	Roma
Alla	Redazione de: "Il Messaggero"	Rieti
Ai	Geometri di zona	Sede
Agli	Assistenti Tecnici	Loro Sedi

Il dirigente III Settore

Comunica

per opportuna conoscenza e informazione, che permangono in essere, anche per la **stagione invernale 2018/2019**, gli obblighi e le prescrizioni relativi alle **ordinanze**, di cui all'oggetto, **n. 58 e n. 59 del 28/10/2014**, emanate dal V Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Rieti che, come riportato nelle stesse, **hanno validità permanente nel periodo indicato** fino a loro revoca e/o modifica, per i periodi e le zone come di seguito specificato:

Ordinanza n. 58 del 28/10/14: Prescrizione di catene per neve o mezzi antisdrucciolevoli omologati a bordo dei veicoli, **periodo 15 novembre – 15 aprile**, e obbligo di circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati o pneumatici idonei alla marcia su neve e ghiaccio in caso di precipitazioni nevose lungo le **Strade Provinciali**;

Comune di Cittareale Prot. n. 0007866 del 23-10-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 2

Ordinanza n. 59 del 28/10/14: Prescrizione di catene per neve o mezzi antisdrucciolevoli omologati a bordo dei veicoli, **periodo 1 novembre – 30 aprile**, e obbligo di circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati o pneumatici idonei alla marcia su neve e ghiaccio in caso di precipitazioni nevose lungo la **S.P. n. 10 "Turistica del Terminillo" tratto Campoforogna – rifugio Sebastiani CAI (km 18+150) e Leonessa – Fontenova (km 10+250), S.P. n. 10/a "Tre Faggi" tratto da bivio S.R. 4 bis "del Terminillo" a Località Cinque Confini.**

PROVINCIA DI RIETI III° SETTORE

Il Dirigente
(Ing. Sandro Orlando)

Comune di Cittareale Prot. n. 0007866 del 23-10-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 2

PROVINCIA DI RIETI

V SETTORE – VIABILITA' E TRASPORTI

ORDINANZA N. 58 del 28-10-14

OGGETTO: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve lungo le strade provinciali"

IL DIRIGENTE V SETTORE

- Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata, nonché repentini abbassamenti di temperature possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- Visto l'art.6, comma 4, lett. e) *(ovvero art. 7, comma 1, lett. a))*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
- Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot.RU/1580 del 16/01/2013;

ORDINA

1. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, **che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, di cui all'allegato elenco, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
2. L'obbligo di cui al precedente punto 1) deve intendersi esteso anche a tutte le strade non comprese nell'elenco allegato in caso di presenza di neve e ghiaccio e secondo l'ordinaria diligenza.
3. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
4. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
5. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
6. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
7. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Comune di Cittareale Prot. n. 0007866 del 23-10-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 2

8. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
9. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo quanto stabilito con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
10. Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'art.122, fig.87, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada" da apporsi nei punti a maggior incidenza di transito e pericolo, stante l'oggettiva impossibilità tecnica e finanziaria di procedere all'installazione lungo tutta la rete.
11. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
12. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza, che assume validità permanente nel periodo indicato in epigrafe fino a sua revoca e/o modifica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Lazio, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992.

PROVINCIA DI RIETI · V° SETTORE ·

IL DIRIGENTE
(Arch.Pasquale Zangara)

Comune di Cittareale Prot. n. 0007866 del 23-10-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 2

PROVINCIA DI RIETI

V SETTORE – VIABILITA' E TRASPORTI

ORDINANZA N. 59 del 28.10.14

OGGETTO: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve lungo le strade provinciali ricadenti nel comprensorio del Terminillo" periodo **1 Novembre - 30 Aprile**

Il DIRIGENTE V SETTORE

Considerato che nel comprensorio del Terminillo sono ubicate le seguenti strade provinciali:
S.P. 10 denominata "Turistica del Terminillo" aperta generalmente al transito nel periodo invernale dalla progressiva km 21+650 Campoforogna fino Rifugio Sebastiani (CAI) km 18+150 e Leonessa – Fontenova Km 10+250, S.P. 10/a " Tre Faggi" dal bivio S.R. 4 Bis (residence Tre Faggi) alla località "Cinque Confini";
Considerato che i tratti stradali sopra individuati si estendono in territorio prettamente montano con altitudine variabile tra 930 e 1900 m s.l.m., quindi soggetti, nel periodo invernale, ad improvvise variazioni climatiche con formazione di ghiaccio sul piano viabile e precipitazioni nevose che determinano disagi per la circolazione;
Rilevata la necessità che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza,pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;
Al fine di garantire la migliore salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale in condizioni atmosferiche avverse;
Visti gli artt. 5 - 6 comma 4 e 37 , 38 del D.Lvo 30.04.1992 n° 285 e ss.mm.ii
Dato atto che l'art. 6 comma 4 lettera e) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 modificato con la Legge 29 luglio2010, n. 120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";
Vista la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Prot.RU/1580 del 16/01/2013 inerente la circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;
Considerato che ai sensi della sopracitata direttiva resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti di che trattasi, con una estesa temporale diversa da quella stabilita in linea generale (15 novembre -15 aprile) per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.

ORDINA

Nel periodo 01 Novembre – 30 Aprile è fatto obbligo a tutti i veicoli in transito lungo le strade: S.P.n. 10 " Turistica del Terminillo" dalla progressiva km 21+650 Campoforogna alla progressiva km 18+150 Rifugio Sebastiani CAI (Fontenova di Leonessa in caso di apertura al transito) fino a Leonessa Km 0+000, S.P. 10/a " Tre Faggi" tratto dal bivio S.R. 4 Bis (Pian de Valli) alla loc. Cinque Confini;
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N

Comune di Cittareale Prot. n. 0007866 del 23-10-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 2

e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo quanto stabilito con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico a mezzo dei segnali regolamentari di obbligo (Fig.II 87 Art. 122) posti in opera a cura e spese di questa Provincia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che assume validità permanente nel periodo indicato in epigrafe fino a sua revoca e/o modifica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento al Ministero dei Lavori Pubblici (art. 74 Regolamento di esecuzione DPR 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.)

PROVINCIA DI RIETI · V° SETTORE ·

IL DIRIGENTE
(Arch.Pasquale Zangara)